



OBBLIGO DI INTERAZIONE TRA REGISTRATORI TELEMATICI E POS

L'art. 1, commi da 74 a 77, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), al fine di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, con l'intento di far emergere l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e documenti commerciali emessi, ha previsto l'obbligo di procedere all'**integrazione tecnica e funzionale tra i registratori telematici (RT) e i dispositivi di accettazione dei pagamenti elettronici (POS fisici e soluzioni digitali)**.

L'obbligo in esame è applicabile dall'**1.1.2026** a tutte le tipologie di pagamento elettronico, comprese le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito, app, wallet digitali, ecc.

Tutti gli incassi elettronici tramite POS / sistemi di pagamento elettronici dovranno quindi essere **memorizzati anche dal RT e inviati all'Agenzia delle Entrate** che riceverà da ogni dispositivo l'importo:

- dei corrispettivi giornalieri;
- degli incassi giornalieri avvenuti con modalità elettronica.

La predetta integrazione consente:

- di assicurare la coerenza tra i pagamenti elettronici ricevuti e la registrazione degli stessi;
- di automatizzare le attività di certificazione fiscale;
- di rafforzare il controllo sulle differenze tra quanto dichiarato e quanto incassato

L'obbligo in esame interessa i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Sono **esclusi i soggetti non obbligati alla certificazione dei corrispettivi**.

INTERAZIONE RT E POS

Con l'integrazione dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi il Legislatore ha introdotto rilevanti modifiche che rafforzano l'interconnessione tra i sistemi fiscali e quelli di pagamento elettronico.

In primo luogo è previsto che il RT deve garantire, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la **piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**.



A tal fine lo strumento (hardware / software) **tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici** deve essere **sempre collegato al RT** mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e inviati, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

In particolare, come desumibile dalla Relazione della Finanziaria 2025 il Legislatore ha introdotto “*un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi*”.

COLLEGAMENTO / ABBINAMENTO RT-POS

Il collegamento tra strumenti di pagamento elettronico (POS) e strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT) va effettuato tramite la **funzionalità web disponibile nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”**.

I soggetti obbligati devono registrare il **dato identificativo univoco** di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato **in abbinamento al dato identificativo univoco** di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, indicando anche **l’indirizzo dell’unità locale** in cui gli strumenti sono utilizzati.

L’accesso al servizio web può essere effettuato **direttamente o tramite un soggetto delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”**.

I termini per provvedere al collegamento sono:

- Per i POS con contratti di convenzionamento **in essere al 1.1.2026 / utilizzati dall’1.1 al 31.1.2026**: entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web (presumibilmente sarà disponibile a partire da marzo 2026);
- **Per i contratti stipulati dall’1.2.2026**: il collegamento dovrà avvenire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio previsto per le violazioni in materia di corrispettivi telematici è applicabile anche in caso di mancato invio dei dati dei pagamenti elettronici / rispetto del collegamento tra gli strumenti. In particolare, in base a quanto disposto dall’art. 36, commi 6 e 9, D.Lgs. n. 173/2024, sono previste le seguenti specifiche **sanzioni**:

- **100 per ciascun invio** (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici (se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA) senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;



RISI
MARI
DONATI

- **da € 1.000 a € 4.000** in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico (POS).

In merito alle sanzioni accessorie riguardanti la **sospensione della licenza / autorizzazione** all'esercizio dell'attività l'art. 37, commi 3 e 10, D.Lgs. n. 173/2024, dispone che le sanzioni previste:

- in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, sono applicabili anche ai casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;
- per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, sono applicabili anche ai casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Lo studio resta a disposizione per informazioni e chiarimenti.